



La liquidazione del patrimonio

Relatore avv. Daniele Portinaro

Moderatore dott. Matteo Marcozzi

Rovereto, 18 maggio 2017

Urban Center – Sala Kennedy

Introduzione

Con la legge 3 del 27 gennaio 2012 l'Italia si è dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento, mediante composizione della crisi, delle insolvenze dei soggetti non fallibili, attraverso la riproduzione di istituti simili a quelli già previsti dalla normativa fallimentare al fine di adeguarsi così alla legislazione di molti paesi già dotati di questa tipologia di normativa all'interno del proprio ordinamento giuridico.

La regolazione dell'insolvenza civile quale adr

Alla normativa dedicata alle procedure concorsuali e rivolta agli imprenditori commerciali si è affiancata, di conseguenza, una procedura di regolazione dell'insolvenza civile, basata sui principi contenuti nell'art. 2740 cod. civ. (su tutti, *pacta sunt servanda*), che amplia il numero degli istituti rientranti nell'ADR – *Alternative Dispute Resolution*.

La composizione della crisi da sovraindebitamento: Riferimenti normativi

- Legge 27 gennaio 2012, n. 3, successivamente modificata con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo *Bis*), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 – Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Requisiti

Per poter accedere alle procedure che regolano l'insolvenza civile occorre essere in possesso di requisiti di natura soggettiva ed oggettiva ovvero:

- essere un soggetto sovraindebitato (requisito oggettivo Art. 6 comma secondo);
- non essere assoggettabile a procedure concorsuali (requisito soggettivo Art. 6 comma primo).

Cosa si intende per sovraindebitamento (requisito oggettivo)

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Cosa si intende per sovraindebitamento (requisito oggettivo) (segue)

Confronto con la definizione di stato di insolvenza previsto dall'Art. 5 della Legge fallimentare:

“Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”

L'insolvenza

“*La rilevante difficoltà di adempiere*” si coordina con lo stato di crisi reversibile della legge fallimentare, così come l'insolvenza irreversibile della legge fallimentare si coordina con la “*definitiva incapacità di adempiere*” del soggetto sovraindebitato.

Ne consegue che se il soggetto patrimonialmente deficitario può contare su un flusso di reddito che gli consenta di adempiere con difficoltà non rilevanti le proprie obbligazioni non è da considerarsi necessariamente sovraindebitato.

Chi può farvi ricorso (requisito soggettivo)

Definizione in negativo

Art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, la procedura si applica a quelle situazioni di sovraindebitamento «*non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali*» (fallimento e procedure disciplinate dalla legge fallimentare).

Chi può farvi ricorso (requisito soggettivo)

Legittimato a promuovere la procedura è il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali:

- persone fisiche;
- società e enti che non svolgono attività di impresa;
- imprenditori o enti privati non commerciali;

Chi può farvi ricorso (requisito soggettivo)

- imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F. (attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a Euro 300.000, ricavi lordi complessivi annui non superiori a Euro 200.000, debiti di ammontare non superiore a Euro 500.000);
- imprenditori agricoli;
- start-up innovative;
- professionisti.

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato

Il soggetto sovraindebitato può:

- concludere con i propri creditori un accordo di composizione della crisi (Art. 9);
- concludere con i propri creditori un piano del consumatore (Art. 12 *bis*);
- accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il proprio patrimonio (Art. 14 *ter*).

La liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio rappresenta una procedura attraverso la quale il soggetto sovraindebitato, sia esso persona fisica o giuridica, mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio senza formulare alcuna proposta e senza presentare alcun piano.

Come verrà meglio evidenziato in prosieguo tale procedura presenta numerose similitudini con la procedura di fallimento di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione del patrimonio può essere avviata:

- A) Su iniziativa autonoma del debitore (art. 14 *ter*)
- B) Su iniziativa del debitore e creditore nell'ipotesi (art. 14 *quater*):
 - 1) di annullamento dell'accordo;
 - 2) cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore che si verifica allorquando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

La liquidazione del patrimonio (segue)

- 3) se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- 4) laddove il debitore ponga in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 5) risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore nel caso in cui il proponente non adempia agli obblighi derivanti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengano costituite ovvero se l'esecuzione del piano divenga impossibile (anche per cause non imputabili al debitore) ove determinati da cause imputabili al debitore.

La liquidazione del patrimonio (segue)

Pertanto, si distingue dalle altre procedure perché oltre a poter essere attivata dal debitore in alternativa all'accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore (art. 14 *ter*) può essere avviata anche su impulso dei creditori o dello stesso debitore a seguito della conversione di altra procedura precedentemente avviata (art. 14 *quater*).

Ipotesi A) Procedura autonoma

Art. 14 *ter* legge 3/2012

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento, con l'ausilio di un O.C.C., può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Ipotesi A) Perché accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio

Le motivazioni alla base della scelta di mettere a disposizione dei creditori il proprio patrimonio in alternativa alle altre procedure possono essere le seguenti:

- assenza di accordo con i creditori (nell'ipotesi di soggetto sovraindebitato con debiti di natura imprenditoriale);
- non necessarietà di garanzie (nell'ipotesi in cui i beni e redditi del soggetto sovraindebitato siano insufficienti a soddisfare le ragioni dei creditori);
- possibilità di accedervi anche in assenza di beni.

Ipotesi B) Procedura non autonoma

Art. 14 *quater* legge 3/2012

Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera a).

La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 , e 14-*bis*, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Nomina dell'O.C.C.

Al fine di dare avvio alla procedura, il soggetto sovraindebitato potrà alternativamente:

- chiedere al Tribunale di competenza territoriale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ai sensi dell'art. 15 , comma 9, legge 3/2012 ovvero
- rivolgersi direttamente agli sportelli dell'O.C.C. di competenza territoriale.

Fasi del procedimento

La liquidazione del patrimonio del debitore, discostandosi totalmente dall'accordo di composizione della crisi e dal Piano del consumatore prevede 4 fasi ovvero:

- 1) il deposito della domanda;
- 2) l'apertura della procedura;
- 3) l'accertamento e la formazione del passivo;
- 4) la liquidazione dell'attivo.

1) Deposito della domanda

La domanda di liquidazione è proposta al Tribunale competente e alla stessa deve essere allegato (Art. 14 *ter*):

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili;
- l'elenco dei creditori e delle somme dovute e degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia;
- lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi laddove il soggetto sovraindebitato svolga una attività di impresa;
- la relazione particolareggiata dell'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C.

Tra i documenti da allegare alla domanda rientra anche la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della crisi che deve necessariamente contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

La relazione dell'O.C.C. (segue)

- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Effetti del deposito della domanda

Con il deposito della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, è sospeso il decorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2749 (l'estensione del privilegio), 2788 (prelazione per il credito degli interessi) e 2855 commi secondo e terzo c.c. (estensione degli effetti dell'iscrizione).

2) L'apertura della procedura

Il Giudice, se la documentazione consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e se verifica l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara con decreto aperta la procedura di liquidazione (art. 14 *quinques*, comma primo).

Diversamente, il Giudice dichiarerà l'inammissibilità della domanda se la documentazione prodotta non consenta la puntuale ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore (cfr. Tribunale di Alessandria, 21 ottobre 2016).

2) l'apertura della procedura (segue)

Con il decreto di cui al comma 1 il Giudice:

- a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (*automatic stay*);
- c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

2) l'apertura della procedura (segue)

- d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-*ter*, comma 6, lettera b) (beni esclusi dalla liquidazione).

2) l'apertura della procedura (segue)

Il decreto di apertura della procedura di liquidazione deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

La nomina del liquidatore

Come evidenziato, con il decreto che apre la procedura il Giudice nomina un liquidatore che rappresenta una figura centrale nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio essendogli attribuito l'incarico di gestire il patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Il ruolo dell'O.C.C.

La previsione della figura del liquidatore e dei numerosi adempimenti che la legge gli attribuisce portano l'O.C.C. a svolgere in questa procedura un ruolo estremamente più marginale rispetto a quanto accade nell'Accordo e nel Piano ove costituisce invece una figura centrale.

Peraltro, nulla esclude che la figura del liquidatore e dell'O.C.C. possano coincidere dovendo gli stessi essere in possesso dei medesimi requisiti di legge per poter operare.

Il ruolo dell'OCC (segue)

Opportunità che le due figure coincidano:

L'OCC avendo predisposto la relazione particolareggiata ha a disposizione un quadro completo della situazione del soggetto sovraindebitato, sia per ciò che concerne il proprio patrimonio, sia per ciò che concerne i creditori.

Pronunce

- **Tribunale di Milano, 22 aprile 2017**: con il decreto di apertura della procedura di liquidazione la dott.ssa Simonetti ha nominato liquidatore, il gestore della crisi sulla scorta della sua espressa disponibilità ad assumere tale incarico;
- **Tribunale di Milano, 21 febbraio 2017**: con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, la dott.ssa Lupo ha ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso dal gestore «*stante la diversità di ruoli*».

Crediti esclusi dalla liquidazione

Sono esclusi dalla liquidazione (Art. 14 *ter*, comma sesto) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti aventi natura alimentare e di mantenimento, stipendi, salari, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti, definiti dal Giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c., i beni impignorabili per disposizione di legge

Segue – minimo vitale

Viene escluso dalla liquidazione quanto occorra al mantenimento del soggetto sovraindebitato e della sua famiglia nella misura indicata dal Giudice.

Minimo vitale inteso quale flusso reddituale periodico necessario ad ogni soggetto per il mantenimento sua e della famiglia da considerarsi assolutamente intangibile da parte dei creditori.

Nel caso del professionista sovraindebitato, il minimo vitale dovrà ricomprendere necessariamente anche quanto occorra al soggetto medesimo per lo svolgimento della propria attività (assicurazione professionale, *software* etc).

Segue – minimo vitale

Pertanto, il minimo vitale risulta svincolato da alcuna disposizione di legge ma viene determinato caso per caso in ragione della composizione del nucleo familiare e dell'area geografica in cui vive il soggetto sovraindebitato e/o sulla scorta di altri fattori ritenuti determinanti dal Giudice.

3) Accertamento del passivo

Il liquidatore nominato con il decreto di apertura della procedura (Art. 14 *sexies*):

- verifica l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione allegata;
- forma l'inventario dei beni da liquidare;
- comunica a tutti i creditori e ai titolari di diritti reali o personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla liquidazione (possibilità di trasmissione a mezzo pec, data entro cui depositare, data entro cui verrà trasmesso lo stato passivo etc.).

La documentazione allegata

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede quindi un triplice controllo della documentazione allegata alla domanda sotto il profilo dell'attendibilità:

- da parte dell'OCC nella relazione particolareggiata;
- da parte del Giudice nella valutazione dei requisiti per l'apertura della procedura;
- da parte del liquidatore nell'ambito della verifica del passivo.

La documentazione allegata (segue)

Criticità: nell'ipotesi in cui la valutazione del liquidatore dovesse discostarsi da quella del Giudice e dell'OCC quale sarà la sorte della procedura?

Nel silenzio della legge, il liquidatore potrebbe valutare la presentazione di una istanza al Giudice dando atto dell'inattendibilità della documentazione e rimettersi alle sue determinazioni ovvero agire in autonomia e concedere al sovraindebitato un termine per supplire alle lacune riscontrate.

3) formazione del passivo

La domanda di partecipazione alla liquidazione o restituzione e rivendicazione di beni mobili o immobili, deve essere proposta con ricorso con l'indicazione (Art. 14 *septies*):

- delle generalità del creditore;
- della determinazione del credito e della descrizione del bene che si intende rivendicare o di cui si richiede la restituzione;
- della sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda;
- dell'indicazione dell'eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento;
- dell'indicazione dell'indirizzo pec o del numero di fax o l'elezione di domicilio presso un Comune del circondario presso cui ha sede il Tribunale.

Al ricorso deve essere allegata la documentazione comprovante le richieste di cui si chiede il riconoscimento.

Intervento Fondo di Garanzia

Possibilità per i creditori lavoratori dipendenti di usufruire dell'intervento del Fondo di Garanzia che a sua volta, analogamente a quanto avviene nella procedura di fallimento, si surroga al creditore medesimo nello stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Circolare INPS, 24 luglio 2015, n. 4.968).

La formazione del passivo (segue)

Art. 14 *octies*: Con riguardo alla formazione dello stato passivo, il liquidatore esamina le domande e predispone un progetto di stato passivo che comprende un elenco dei titolari dei diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, assegnando termine di giorni 15 ai creditori per formulare le proprie eventuali osservazioni alla proposta; in assenza approva lo stato passivo dandone comunicazione a tutti i creditori.

In caso di osservazioni il liquidatore, laddove le condivide, predispone un nuovo progetto da trasmettere ai creditori prendendo posizione sulle osservazioni svolte dai creditori e fissando un nuovo termine di ulteriori 15 giorni per eventuali nuove osservazioni.

Soltanto in caso di contestazioni non componibili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

La formazione del passivo (segue)

Riassumendo, in caso di osservazioni il liquidatore :

- laddove le condivida, predispone un nuovo progetto da trasmettere ai creditori e fissa un nuovo termine di ulteriori 15 giorni per eventuali osservazioni;
- laddove non le condivida e le stesse non siano palesemente infondate, rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

Il provvedimento del Giudice è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 737 e seguenti c.p.c. avanti il Tribunale in composizione collegiale cui non potrà fare parte il Giudice della procedura di liquidazione del patrimonio.

Effetti dell'approvazione dello stato passivo

I creditori:

- 1) con causa o titolo anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nè acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (art. 14 *quinques*, comma secondo, lett. b);
- 2) con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità disposta dal Giudice con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14 *duodecies*, comma primo).

Azioni esecutive

L'art. 14 *quinques* sancisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Refuso della normativa: la liquidazione del patrimonio, a differenza dell'accordo e del Piano, non prevede alcun provvedimento di omologazione.

Azioni esecutive (segue)

Ne consegue l'improcedibilità delle azioni esecutive pendenti in luogo della mera sospensione.

«La procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012, non essendo soggetta ad omologa comporta l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente e non la sua sospensione ex art. 623 c.p.c.» (cfr. Tribunale di Prato, 12 aprile 2016)

Azioni esecutive (segue)

«Se all'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies legge n. 3/2012 sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente. Sebbene l'art. 14 quinquies disponga il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive «sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo», non essendo previsto per la suddetta procedura un provvedimento di omologazione, l'istanza di improcedibilità va accolta» (cfr. Tribunale di Livorno, 5 gennaio 2017)

4) La liquidazione dell'attivo

Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore predispone un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata del procedimento e che viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la cancelleria del Tribunale.

La legge non ne prevede l'approvazione.

4) La liquidazione dell'attivo (segue)

Con la fase della liquidazione, il liquidatore:

- amministra il patrimonio da liquidare;
- esercita ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e dei crediti da recuperare compresi nel patrimonio del debitore;
- può subentrare nelle procedure esecutive pendenti.

Durata della procedura

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* per i quattro anni successivi al deposito della domanda. (Art. 14 *quinques*).

Ruolo del liquidatore

Dall'esame delle fasi in cui si articola la procedura emerge come l'attività del liquidatore non sia soggetta ad alcun controllo giurisdizionale avendo il medesimo piena discrezionalità nell'ambito del suo operato e precisamente:

- Nella formazione del passivo laddove la legge non stabilisce termini e modalità per l'esame delle domande ricevute da parte dei creditori;
- Nella valutazione dell'accoglimento delle osservazioni svolte dai creditori al progetto di stato passivo;
- Nella predisposizione del programma di liquidazione che non deve essere soggetto ad approvazione;
- Nell'assenza di alcun obbligo di rendicontazione periodica al giudice in ordine al proprio operato ed all'attività di formazione del passivo e di liquidazione dell'attivo.

Ruolo del liquidatore (segue)

La stessa normativa gli attribuisce la facoltà di esercitare ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione, nonché finalizzata al recupero dei crediti compresi nella liquidazione (art. 14 *decies*).

Analogie e differenze con la legge fallimentare

La disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio presenta analogie con quanto previsto in materia di fallimento, pur in assenza di un rinvio espresso alla normativa fallimentare nella legge 3/2012.

Il Giudice dovrà quindi di volta in volta valutare la possibilità di applicare analogicamente le disposizioni in materia fallimentare in presenza di lacune della legge sulla procedura di liquidazione del patrimonio.

Analogie e differenze con la legge fallimentare (segue)

Analogie

- la figura del liquidatore presenta un parallelismo con la figura del curatore fallimentare dovendo gli stessi essere in possesso dei medesimi requisiti dell'art. 28 L.F. .
- la sospensione ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali; in questa procedura tale sospensione si ha dal momento della proposizione della domanda;
- l'interruzione delle azioni esecutive o cautelari alla apertura del procedimento da parte del Giudice;
- la necessità di effettuare alcune forme di pubblicità dell'esistenza della procedura;

Analogie e differenze con la legge fallimentare (segue)

- lo spossessamento dei beni facenti parte del patrimonio del debitore e la formazione dell'inventario di tali beni;
- l'accertamento del passivo del ceto creditorio;
- la predisposizione di un programma di liquidazione;
- l'amministrazione dei beni da parte del liquidatore, che può effettuare anche vendite ed altri atti realizzativi;
- la predisposizione, infine, del riparto finale, similmente alle procedure seguite nel fallimento.

Analogie e differenze con la legge fallimentare (segue)

Differenze

- nella procedura di liquidazione del patrimonio lo stato passivo e il programma di liquidazione sono di esclusiva competenza del liquidatore e non prevedono un controllo giurisdizionale;
- nella procedura di liquidazione del patrimonio non sono previste modalità di chiusura della procedura che deve durare almeno 4 anni. Ciò anche nell'ipotesi in cui il soggetto sovraindebitato non abbia alcun bene potendo lo stesso acquisirne (anche per eredità) nei quattro anni successivi all'apertura.

L'esdebitazione: presupposti

Il beneficio dell'esdebitazione è previsto (art. 14 *terdecies*):

- per il debitore persona fisica;
- dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio su istanza del soggetto sovraindebitato, previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione e previa valutazione della meritevolezza.

L'esdebitazione (segue)

In caso di accordo del debitore o del piano del consumatore, l'effetto esdebitatorio è automatico ad eccezione delle procedure ove viene prevista soltanto una moratoria o una dilazione di pagamento.

Tribunale di Busto Arsizio, decreto del 15 settembre 2014 *«la legge non prevede una pronuncia espressa relativa all'esdebitazione, che è, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione».*

L'esdebitazione: i requisiti art. 14 *terdecies*, comma primo

- 1) Aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- 2) non aver ritardato lo svolgimento della procedura;
- 3) non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- 4) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per una dei reati di cui all'art. 16 della normativa;

L'esdebitazione: i requisiti (segue)

5) aver svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda una attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato senza giustificato motivo proposte di diniego;

6) aver soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione: i requisiti (segue)

Con riguardo al soddisfacimento almeno in parte dei creditori per titolo o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione ci si domanda quali siano i criteri che il Giudice debba seguire per considerare soddisfatto il relativo requisito:

- soddisfacimento parziale di ciascun singolo credito;
- soddisfacimento parziale dell'insieme dei creditori concorsuali.

Ai fini di una maggior tutela del debitore sovrandebitato si ritiene di propendere per la seconda soluzione, sulla scorta anche della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ambito della procedura di fallimento (Cass. SS.UU. n. 24215/2011).

L'esdebitazione: casi di esclusione Art. 14 *terdecies* comma terzo

Il Giudice non può accordare il beneficio dell'esdebitazione quando:

- Il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- Il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Debiti esclusi

L'esdebitazione non opera (Art. 14 *terdecies*, comma terzo):

- Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- Per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extra contrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario;
- Per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Aspetti procedurali

Nell'ipotesi di procedura di liquidazione del patrimonio, ove l'esdebitazione non opera automaticamente, il Giudice provvede con decreto su ricorso del debitore interessato che deve essere presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (art. 14 *terdecies*, comma quarto) e dichiara non esigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 737 e seguenti c.p.c.

La revoca dell'esdebitazione

L'esdebitazione può essere revocata in ogni momento su istanza dei creditori (Art. 14 *terdecies*):

- se è stata concessa ricorrendo l'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 14 *terdecies* lett. B) (atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori);
- sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero simulate attività inesistenti.

La meritevolezza

Nella procedura di liquidazione del patrimonio il concetto di meritevolezza assume valenza se correlato alla successiva richiesta di esdebitazione in quanto ciò che rileva ai fini della sua concessione risulta essere:

- l'assenza di un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del soggetto sovraindebitato, nonché legato all'assenza di atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
- la condotta mantenuta dal soggetto sovraindebitato nella procedura di liquidazione del patrimonio.

La meritevolezza (segue)

Nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, invece, il Giudice è chiamato a valutare la sola assenza di atti in frode ai creditori lasciando al vaglio della successiva procedura di esdebitazione la verifica in ordine alla presenza di un indebitamento colposo e/o di atti dispositivi tali da pregiudicare la meritevolezza della richiesta (**cf. Tribunale di Cagliari, ordinanza dell'11 maggio 2016**).

Le principali pronunce

- *«Con riferimento all'ulteriore requisito dall'art. 14 quinquies, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni deve essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti»*
(Tribunale di Prato, 28 settembre 2016)

Le principali pronunce

- *«Nel procedimento di liquidazione del patrimonio l'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 prevede l'ammissibilità della proposta quando il debitore, nei cinque anni precedenti, non ha fatto ricorso al procedimento stesso, usufruendo in qualche modo degli effetti della procedura. La presentazione da parte del debitore di precedenti domande, dichiarate inammissibili dal tribunale, non costituisce un impedimento alla conseguente ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter ss. L. n. 3/2012, dal momento che, in mancanza di un decreto formale di apertura della liquidazione, non si produce alcun effetto sospensivo o preclusivo di iniziative da parte dei singoli creditori. Con riferimento all'ulteriore requisito richiesto dall'art. 14-quinquies, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni deve essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti» (Tribunale di Prato, Ordinanza del 28 settembre 2016).*

Le principali pronunce

- *«L'accertamento circa la sussistenza di atti in frode ai creditori, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso del sovraindebitato alla procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies L. n. 3 del 2012, deve essere condotto dal Giudice del sovraindebitamento a prescindere dalla sussistenza di una sentenza sul punto, e pertanto, a maggior ragione, tale giudizio ben può basarsi su fatti accertati in altri giudizi, di cui sia parte il sovraindebitato, anche in sede penale, tanto più se tali accertamenti hanno ricevuto conferma in grado di appello» (Tribunale di Monza, 4 maggio 2016).*
- *«Integra atto di frode nei confronti dei creditori, in quanto elusivo della garanzia generica di cui all' art. 2740 c.c., il trust costituito dal debitore successivamente al manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale ed in circostanze e con modalità tali da far presumere l'intento di questo di mantenere il controllo sui beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale» (Tribunale di Reggio Emilia, 11 marzo 2015).*

Le principali pronunce

- «Non paiono sussistere i requisiti di **meritevolezza** necessari per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi il debitore che abbia deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni più contratti di mutuo impegnandosi a versare mensilmente una cifra prossima a quanto riceveva a titolo di stipendio (nello specifico il proponente aveva acquistato, ricorrendo a tre mutui bancari, tre immobili, confidando che almeno uno dei finanziamenti si "autofinanziasse" con un canone di locazione, senza neppure avere la certezza che il rapporto locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni e senza neppure tutelarsi mediante un documento scritto per l'eventualità del verificarsi di un qualche inadempimento)». **(Tribunale di Treviso, 21 dicembre 2016)**
- «come rileva l'OCC, la ricorrente non ha mai adottato l'unica tecnica sensata in casi simili, ma ha sempre fatto ricorso a nuovo credito aggiuntivo, fino a superare abbondantemente la regola prudenziale che richiede di non fa sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento» **(Tribunale di Udine, decreto del 4 gennaio 2017)**

Le principali pronunce

- *Va negata l'omologazione del piano del consumatore, difettando il requisito della meritevolezza, nell'ipotesi in cui la crisi da sovraindebitamento sia stata originata dalla scelta di prestare fideiussione ad un mutuo contratto dal marito per importi sproporzionati alle proprie sostanze (Tribunale Torre Annunziata, 12 dicembre 2016)*
- *«Ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. n. 3/2012 il Tribunale in sede di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è tenuto ad accertare d'ufficio la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori obiettivamente idonei ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie a prescindere dalla loro idoneità decettiva incidono sulla **meritevolezza** del debitore e determinano il rigetto della domanda di omologazione dell'accordo» (Tribunale di Milano, 18 novembre 2016).*

Le principali pronunce

- *«In caso di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore, la scelta legislativa di non prevedere il consenso dei creditori giustifica un più intenso intervento valutativo del Giudice al fine di una specifica tutela; quest'ultimo è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, L. 3/2012, l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e la meritevolezza soggettiva del consumatore. Nell'ipotesi di contestazioni sulla convenienza, il Giudice valuterà la possibilità di soddisfo del credito sulla base del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» (Tribunale di Bergamo, 12 dicembre 2014).*

La legge delega: l'ampliamento dei casi di esdebitazione

L'art. 9 lettera I, DDL C. 3671 bis ha ampliato l'accesso all'esdebitazione anche alle persone giuridiche superando così l'attuale formulazione dell'art. 14 *terdecies* legge n. 3/2012 che limita l'esdebitazione alle sole persone fisiche.